Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1955, n. **404**.

Istituzione della classe VIII-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la classe VIII-*bis* nell'allegato *B* delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858;

In tale classe è istituita la qualifica di « bigliettaio scelto ».

Art. 2.

Nelle note esplicative dell'allegato *B* di cui all'articolo precedente viene aggiunta, dopo il punto VIII la seguente nota esplicativa, che porta il numero VIII-*bis*: « Deve essere inquadrato nella qualifica di bigliettaio scelto l'agente che abbia maturato una anzianità di servizio di 10 anni nella qualifica di bigliettaio ed abbia dato prova in complesso di lodevole servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. **405**.

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemerenza:

a) alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con

la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al progresso degli studi in materia di finanza pubblica;

b) alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenze partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonchè ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza.

Art. 2.

I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tali medaglie del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda « Ai benemeriti della pubblica finanza ».

Art. 3.

E' istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica.

Art. 4.

I diplomi, le medaglie e il premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una commissione nominata e presieduta dal Ministro per le finanze e composta dai direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

La proposta per l'assegnazione del premio è fatta su parere di altra commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro per le finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi, delle medaglie e del premio.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. **406**.

Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, sono estese, con effetto dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella (Verona).

Art. 2.

Il diritto sui marmi grezzi e lavorati asportati dal territorio comunale, non può essere applicato in misura superiore a quello risultante dalla tabella allegata.

Tabella allegata A

		Per tonnellata
1. Marmi e blocchi grezzi di rosso comune	L.	100
2. Marmi e blocchi grezzi di altro colore	»	170
3. Marmi lavorati in genere	»	150
4. Marmi segati in lastre	»	140
5. Granulati e pietrischi vagliati	»	100
6. Polvere di marmo	»	80
7. Rottami di lastre segate	»	70
8. Scaglie, pietrame e rottame di marmo	»	20

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 407.
Per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui allo art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonchè quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.

Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di carattere stabile e continuativo, nonchè quelli eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
da un rappresentante del Ministero dell'interno;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla Commissione stessa.

Art. 3.

In ogni Provincia, con decreto del prefetto, è istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:

dal questore o da un suo delegato;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative.

La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

Art. 4.

La Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;

b) esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

c) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonchè avverso le determinazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 3;

d) formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza ad esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

Art. 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

Detta Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno; o quando ne facciano richiesta motivata almeno tre dei suoi componenti.

Art. 6.

La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) classificare, in base agli usi, alle consuetudini, alle esigenze locali, alle situazioni contrattuali e di fatto già esistenti, i lavori di facchinaggio di competenza delle cooperative, carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonchè dei facchini liberi esercenti non associati in detti organismi.

b) determinare, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun Comune, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera;

c) istituire e tenere aggiornato il registro provinciale delle cooperative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonchè dei liberi facchini non associati nei predetti organismi collettivi, con

l'indicazione, per ciascun organismo e per ciascun libero lavoratore non associato, della sfera di attività e delle specializzazioni;

d) determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti e dei loro organismi collettivi operanti nel territorio della Provincia;

e) formulare ogni altra disposizione ed adottare ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;

f) svolgere opera di amichevole composizione, su richiesta di almeno una delle parti, per le controversie che si determinassero tra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonchè per le controversie sorgenti fra i facchini medesimi, sia individualmente che collettivamente, fra carovane, cooperative ed altri organismi similari.

La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente ed anche su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 7.

Laddove, per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna Provincia, la Commissione provinciale, od in caso di particolare urgenza l'Ufficio provinciale del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri Comuni viciniori, sia singoli che riuniti in organismi collettivi.

Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o, comunque, risulti insufficiente, le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi similari del luogo, potranno essere autorizzati dall'Ufficio provinciale del lavoro a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facoltà di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia.

Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti.

Art. 8.

Le determinazioni adottate dalla Commissione provinciale saranno rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni.

Art. 9.

Contro le inosservanze da parte dei lavoratori, singoli o associati, potrà essere proposto dalla Commissione provinciale all'autorità competente il ritiro temporaneo della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 121 della legge 18 giugno 1931, n. 773.

In caso di recidiva, potrà anche essere proposto il ritiro definitivo della licenza stessa.

Art. 10.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle norme di attuazione della stessa, è demandata all'Ispettorato del lavoro ed ai normali organi di polizia giudiziaria.

Art. 11.

Le infrazioni alla presente legge da parte dei committenti di lavoro sono punite con ammende da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — MEDICI — MATTARELLA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 3 maggio 1955, n. 408.

Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprietà o in gestione delle società esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale.

L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente assistenza gente di mare un contributo pari a quello dovuto dal personale stesso.

Il contributo dovuto dal marittimo è trattenuto mensilmente dall'armatore al quale è fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.

Art. 2.

L'importo dovuto per ciascun marittimo arruolato, per ogni mese di imbarco, comprensivo sia del contributo di pertinenza del marittimo, sia di quello di pertinenza dell'armatore è il seguente:

comandanti, direttori di macchina, capo commissari e primi ufficiali, lire 690;

secondi e terzi ufficiali, lire 525;

allievi ufficiali, lire 420;

sottufficiali, lire 480;

comuni e giovanotti, lire 390;

mozzi e piccoli, lire 228.

Per i periodi di arruolamento inferiori al mese, il contributo è versato in proporzione al numero dei giorni di imbarco.

Per gli equipaggi delle navi di stazza lorda uguale o inferiore a 3000 tonnellate il contributo mensile per i comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali è fissato in lire 555, e per i secondi e terzi ufficiali, in lire 480.

Gli importi indicati nella tabella contenuta nel presente articolo nonchè quelli indicati nel comma precedente, sono maggiorati del 15 per cento nel caso in cui il marittimo sia imbarcato su nave cisterna.

Per i comandanti, direttori di macchina, capi commissari, primi ufficiali e per il restante personale componente lo stato maggiore, imbarcati su navi di società esercenti servizi di preminente interesse nazionale e di società esercenti servizi sovvenzionati di carattere locale, la cifra indicata nella tabella sopra riportata è maggiorata di lire 150 mensili.

Art. 3.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, al fine di poter assicurare l'adeguatezza del contributo alle necessità dell'Ente nazionale assistenza gente di mare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potranno essere aumentati gli importi fissati nella tabella di cui al precedente articolo.

Il contributo complessivo dovuto all'Ente per ogni marittimo non potrà, in ogni caso, superare l'1 per cento della retribuzione a questi spettante, calcolata in base agli elementi previsti dalle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° agosto 1945, n. 692, con esclusione della indennità di panatica.

Art. 4.

E' fatto obbligo all'armatore di versare entro il quindicesimo giorno di ogni mese all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per le navi in armamento, il contributo dovuto per il mese precedente, come se la nave fosse in pieno armamento, in base alle tabelle stabilite a tal fine, secondo i casi, dal Ministero della marina mercantile o dai contratti ed accordi collettivi di arruolamento.

Entro novanta giorni dal giorno di scadenza previsto per il versamento, l'armatore è tenuto ad effettuare il conguaglio fra quanto versato all'Ente e quanto dovuto, in relazione all'accertata effettiva consistenza dell'equipaggio, inviando contemporaneamente all'Ente stesso l'elenco nominativo del personale imbarcato all'epoca cui si riferisce il conguaglio, con le relative qualifiche.

Art. 5.

I crediti dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per quanto riguarda i contributi previsti dalla presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'articolo 552, n. 3, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Questi sono riscossi, in caso di mancato pagamento, unitamente alle somme aggiuntive di cui all'articolo successivo, con la procedura vigente per le imposte dirette. A tal fine l'Ente, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, avvalendosi dei dati che, a sua richiesta sono forniti dalle competenti capitanerie di porto, compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione che sono trasmessi alla intendenza di finanza territorialmente competente per la esecuzione e la esazione.

I versamenti sono eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l obbligo del non riscosso come riscosso all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Art. 6.

L'armatore, che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è obbligato al pagamento dei contributi medesimi, o delle parti di essi non versate, anche per la quota a carico dei marittimi arruolati. In tal caso l'armatore è tenuto anche al versamento all'Ente di una somma aggiuntiva pari alla quota di sua spettanza.

La sorveglianza e il controllo sul regolare pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono demandati agli Ispettorati del lavoro e disciplinati dalle stesse norme in vigore per la sorveglianza e il controllo dell'adempimento degli obblighi contributivi per le assicurazioni sociali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 409.

Adeguamento della indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2, punto 14, 3 e 12 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge summenzionata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con decorrenza dal 1° maggio 1955 nelle seguenti misure lorde annue:

	Celibi	Ammogliati
Ispettori generali capi, grado IV .	400.000	510.000
Questori e ispett. generali, grado V .	342.000	440.000
Vice questori, grado VI	285.000	380.000
Commissari capi, grado VII . .	228.000	315.000
Commissari, grado VIII . .	192.000	280.000
Commissari aggiunti, grado IX .	154.000	243.000
Vice commissari, grado X	143.000	230.000
Vice comm. agg. e volontari, grado XI	140.000	220.000

L'indennità suddetta non è cumulabile con l'indennità di funzione.

Essa è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, non è invece computabile agli effetti stessi per i volontari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 207. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 410.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Cagliari).

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Cagliari) viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 411.

Riconoscimento della personalità giuridica della Comunità religiosa « Suore Cistercensi della Stretta Osservanza (Trappiste) », con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Comunità religiosa « Suore Cistercensi della Stretta Osservanza (Trappiste) », con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 209. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina ad Anticoli Corrado, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 23 dicembre 1953, n. 488, con la quale il Consiglio provinciale di Roma, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Tiburtina ad Anticoli Corrado;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 711;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale Tiburtina ad Anticoli Corrado, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 145

(2469)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Montelibretti alla provinciale Maremmana I, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953, n. 281, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Montelibretti alla provinciale Maremmana I;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 716;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Montelibretti alla provinciale Maremmana I, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 130

(2471)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1955.
Quarantaquattresimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che debbono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

E' approvato come appresso il 44° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei relativi abitati, ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse:

provincia di Agrigento: Sciacca - Porto Empedocle;

provincia di Rieti: Antrodoco;

provincia di Roma: Cave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1955

Il Ministro: ROMITA

(2601)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.
Determinazione del salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti alla difesa antigrandine su tutto il territorio nazionale per gli anni 1955 e 1956.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Sentiti i rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Unione nazionale antigrandine e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario medio convenzionale giornaliero di L. 800 (ottocento) per gli addetti alla difesa antigrandine su tutto il territorio nazionale per gli anni 1955 e 1956.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale suddetto ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte il predetto salario medio, ferma restando la disposizione del terzo comma del suddetto art. 39.

Roma, addì 6 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 487 del 16 maggio 1955. Prezzi dei carboni.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 473 del 24 febbraio 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 487 del 16 maggio 1955 ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

In relazione ai nuovi prezzi massimi all'origine dei carboni tedeschi fissati dall'Alta Autorità della C.E.C.A. con decorrenza dal 16 maggio 1955 (Decisione 20 55 del 7 maggio 1955), i prezzi via mare e via terra, riportati nel provvedimento n. 473 del 24 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 1955), risultano maggiorati come segue con la stessa decorrenza.

CARBONI TEDESCHI

	A tonnellata Lire
1. *Antracite*:	
a) antracite di 1ª classe:	—
noci 1	50
noci 2	50
minuti lavati	200
b) antracite di 1ª classe delle miniere Heinrich, Carl Funke Portingsiepen e Longenbrauhm:	
noci 1	50
noci 2	50
c) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:	
noci 1	775
noci 2	850
2. *Carbone magro ed antracitoso* (Magenkohlen):	
noci 1	300
noci 2-3	300
minuto	450
3. *Carbone semi bitumoso* (ess):	
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	300
noci 1	150
noci 2-3	150
4. *Carbone grasso* (fett) *da vapore a lunga fiamma* (gasflamm) *e carbone da gas*:	
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	300
noci 1	350
noci 2	300
noci 3-4	375
5. *Carbone da coke*:	
fini da coke	250

(2697)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dal signor Borgioli Giorgio, archivista a contratto tipo (cat. 3ª, grado 11°) del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, distaccato a prestare servizio presso l'Intendenza di finanza di Livorno, avverso il provvedimento in data 17 agosto 1953, con il quale venne respinta dal Ministero delle finanze la di lui istanza intesa ad ottenere il collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *C* del Ministero e delle Intendenze di finanza.

(2610)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'aeroporto di Olbia-Venafiorita

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze in data 14 marzo 1955, n. 343, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1955, registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 253, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato le zone di terreno site nel comune di Olbia, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Olbia-Venafiorita e distinte in catasto alla partita n. 787, foglio di mappa n. 30, particelle numeri 42/*b*(488), 43/*b*(489), 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 155, 157, 169, 181 per una superficie di ettari 23.45.96; partita n. 1889, foglio di mappa n. 59, particella n. 36, per una superficie di ettari 6.49.40.

(2611)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Montereale Cellina

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 14 marzo 1955, numero 344, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1955, registro n. 19 Aeronautica, foglio n. 252, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno della superficie di metri quadrati 7960, facente parte del compendio intestato al Demanio dello Stato (ramo aeronautico) e contradistinta nel catasto del comune di Montereale Cellina (Aviano) al foglio n. 63, mappali numeri 1/*a*, 8/*a*, 4/*a* del nuovo catasto (nel vecchio catasto detta zona di terreno è contradistinta coi mappali numeri 3095 e 3096).

(2612)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorizia di un mutuo di L. 25.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2586)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trapani di un mutuo di L. 244.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2587)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 58, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trapani di un mutuo di L. 270.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2588)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 433.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2589)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 61, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento) di un mutuo di L. 8.985.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2591)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento) di un mutuo di L. 4.191.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2592)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento) di un mutuo di L. 10.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento) di un mutuo di L. 20.670.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comitini (Agrigento) di un mutuo di L. 1.875.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2596)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di lire 46.879.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2615)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di posto fonotelegrafico comunale

In data 2 maggio 1955 è stato attivato un posto fonotelegrafico comunale nella frazione Esenta del comune di Lonato, in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo mediante il circuito 6928, appositamente costruito.

(2647)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione del comune di Montignoso dagli elenchi dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione

Con decreto Ministeriale 2 maggio 1955, n. 1817, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Montignoso — per il capoluogo e frazioni Prato, Capanne e Cinquale — dagli elenchi approvati con i decreti Ministeriali 5 febbraio 1946 e 7 gennaio 1947, riguardanti i Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

(2618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50% (1906) n. 797664, per la rendita annua di L. 10,50, intestato a Favorini Lanfranco di Rinaldo, domiciliato a Nocera Umbra (Perugia), ipotecato a favore del Ministero delle poste per la cauzione dovuta al titolare quale accollatario dei trasporti postali tra Nocera Umbra e la stazione ferroviaria omonima.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	159560	560 —	Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio.	Riva Tarcisio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio.
Id.	159666	535 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221067	560 —	Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima.	Riva Tarcisio, Cesare, Antonio e Maria fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Ermoli *Carlotta Virginia* fu Antonio vedova Riva, dom. a Cernobbio, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	221068	535 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Q. 5% (1950)	1171	2.250 —	Safina *Antonino* e Giovanna fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Castiglioni Eugenia fu G. Battista vedova Safina Luigi, dom. a Prato.	Safina *Antonio* e Giovanna fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	188177	4.000 —	Fassetta Alessandro fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto a Brida *Elisa* fu Giovanni, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Brida *Elisabetta* fu Giovanni, dom. a Genova.
Id.	188178	2.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
P. R. 3,50 % (1934)	155484	Casieri Francesco fu Carmine, domiciliato a Calabritto (Avellino)	7.150,50
Id.	442796 sola nuda proprietà	Grondona Margherita, Rosa e Giovanna di Giulio, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Grondona Giulio fu Giovanni Battista, dom. in Genova; con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Grondona Giulio fu Giovanni Battista e Santamaria Colombina fu Vincenzo, dom. in Genova, fino al raggiungimento della maggiore età delle intestatarie	301 —
Cons. 3,50 % (1906)	818553 solo usufrutto	Vismara Serafino fu Giuseppe, dom. a Gaggiano sul Naviglio (Milano); con usufrutto vitalizio cumulativamente a favore di Vismara Luigia e Carlotta, sorelle	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 marzo 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(1269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	633,50
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania. . . .	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) .	»	87,487	» corona norvegese
Olanda .	»	164,45	» florino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A) . .	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pavia, è vacante la cattedra di «storia del diritto italiano» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2661)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Orco Feglino, in comune di Savona.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 63 del 5 ottobre 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di Orco Feglino della superficie di mq. 2070, in comune di Savona.

(2585)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 24 novembre 1954, n. 18637, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara è costituita come appresso:

Presidente:

Malinverno dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Paccagnella prof. Bruno, docente in igiene;
Cavallaro prof. Leo, ordinario di chimica generale;
Negri prof. Rodolfo, dell'Istituto superiore di sanità;
Franco prof. Enrico, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.

Segretario:

Ferretti dott. Giulio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2378)

Assegnazione di quattrocentoquarantacinque borse di studio per la frequenza delle scuole convitto professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici d'infanzia e per puericultrici. Anno scolastico 1953-54. (Rettifica).

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica comunica:

a parziale rettifica del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 settembre 1954, si rende noto che le borse di studio alle allieve che hanno frequentato le scuole sopra indicate nell'anno scolastico 1953-54, verranno assegnate dalle Direzioni degli Enti di cui trattasi.

(2651)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito del concorso a ottantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1953.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1953, col quale fu indetto un concorso per esami a ottantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende ai cittadini deportati dal nemico i benefici previsti per i combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme per la concessione dei benefici agli orfani di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami a ottantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1953:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Foti Mario fu Giuseppe	8,333	8,000	16,333
2. Chiarinelli Wanda di Livio	8,250	8,000	16,250
3. Mastrangeli Marcella di Amasio	7,933	7,500	15,433
4. Argento Zangara Federico Paolo di Vincenzo	7,800	7,500	15,300
5. Ferrera Cristofaro fu Emanuele	7,750	7,500	15,250
6. De Filippis Sabatino di Vincenzo	7,916	7,302	15,218
7. Chiari Antonio di Giuseppe	7,716	7,501	15,217
8. Miele Giuseppe di Francesco Saverio	7,216	8,000	15,216
9. Rizzi Mario di Pietrangelo	8,166	7,003	15,169
10. Perticati Amedeo di Severino	7,166	8,001	15,167
11. Comuniello Ester di Nicola	7,666	7,500	15,166
12. Maggio Aprile Antonio di Domenico	7,166	7,995	15,161
13. Arcara Guglielmo fu Calogero	7,133	8,000	15,133
14. Casamichele Carmelo di Salvatore	7,583	7,500	15,083
15. Ceraso Giuseppe di Armando	8,050	7,000	15,050
16. Ferrera Giacomo di Salvatore	7,666	7,351	15,017
17. Boccuni Giorgio di Raffaele	7,716	7,300	15,016
18. De Romanis Sandra di Cesare	7,966	7,000	14,966
19. Venturini Renata di Ferdinando	7,916	7,000	14,916
20. Spinella Lorenzo di Salvatore	7,400	7,500	14,900
21. De Martino Aldo di Giuseppe	7,383	7,502	14,885
22. Mele Giovanni fu Gianmaria	7,883	7,000	14,883
23. Milazzo Giovanni di Michele	7,683	7,198	14,881
24. Mileto Guido fu Alfredo	7,666	7,200	14,866
25. Barrile Antonino di Eugenio	7,833	7,000	14,833
26. Compagnone Armando fu Mario	7,216	7,600	14,816

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
27. Bonuomo Alessandro fu Gerardo, combattente	7,800	7,000	14,800
28. Nistri Niccolò di Ugo	7,266	7,500	14,766
29. Felli Vincenzo fu Edoardo	7,750	7,000	14,750
30. Mercuro Giuliana fu Amerigo, figlia di invalido	7,666	7,004	14,670
31. Gaeta Giovanni di Angelo	7,666	7,002	14,668
32. Santulli Antonio di Raffaele	7,166	7,501	14,667
33. Conforto Giuseppe fu Emanuele, orfano di guerra	7,666	7,000	14,666
34. Margherita Giuseppe di Carmelo	7,866	6,799	14,665
35. Criscione Angelo di Vincenzo	7,133	7,500	14,633
36. Vella Francesco Paolo di Filippo	7,116	7,499	14,615
37. Trimarchi Domenico di Gaetano	8,083	6,500	14,583
38. Alesse Sergio di Giuseppe	7,166	7,350	14,516
39. Marchetti Alessandro di Gino	7,300	7,200	14,500
40. Maffei Giacomo di Giuseppe	7,683	6,800	14,483
41. D'Istria Giuseppe fu Palmarino, combattente	7,466	7,000	14,466
42. Tagliaferri Antonio fu Pasquale	7,950	6,501	14,451
43. Sanna Francesco di Ferdinando	7,500	6,950	14,450
44. Trama Gennaro di Fortunato	7,166	7,251	14,417
45. Ciciriello Mario fu Angelo	7,166	7,250	14,416
46. Rizzo Tommaso di Francesco	7,666	6,740	14,406
47. Valentini Luigi di Francesco	7,800	6,605	14,405
48. Nutini Mario di Umberto	7,150	7,250	14,400
49. Grazini Bruno fu Vittorio	7,100	7,299	14,399
50. Spadaro Salvatore di Paolo	7,883	6,500	14,383
51. De Pascale Andrea fu Carmine	7,383	6,999	14,382
52. Valore Carlo di Giuseppe	7,366	7,000	14,366
53. Troisi Michele di Alfonso	7,700	6,653	14,353
54. Marcellino Marcello di Giuseppe	7,750	6,602	14,352
55. Giordano Salvatore di Carmine	7,150	7,201	14,351
56. Di Pietto Beniamino di Francesco	7,350	7,000	14,350
57. Ursini Umberto Aurelio di Francescopaolo	7,666	6,651	14,317
58. Fuggetta Alberto fu Salvatore	7,166	7,150	14,316
59. Scopelliti Ugo fu Giuseppe	7,200	7,101	14,301
60. Borri Gilfredo di Silvio	7,300	7,000	14,300
61. Fossataro Corrado di Mario	7,250	7,049	14,299
62. Sorrentini Andrea di Leopoldo	7,083	7,202	14,285
63. Corvaglia Vinicio Ursus fu Damiano Beltrando	7,383	6,901	14,284
64. Tumino Santo di Giovanni	7,083	7,200	14,283
65. Reggi Aldo di Enrico	7,083	7,199	14,282
66. De Paolis Raul di Fernando	7,216	7,054	14,270
67. Trapani Sante Carmelo Maria di Antonino	7,666	6,601	14,267
68. Maniscalco Giuseppe fu Francesco, combattente	7,666	6,600	14,266
69. Montella Francesco di Francesco	7,416	6,800	14,216
70. Zimmatore Luigi di Giovanni	7,100	7,101	14,201
71. Primerano Aldo di Francesco	7,200	7,000	14,200
72. Daponte Antonio di Emidio	7,166	6,951	14,117
73. Tumini Enrico di Pasquale, figlio di invalido	7,216	6,900	14,116
74. Bessone Lorenzo di Francesco	7,100	7,000	14,100
75. Punzo Antonio di Giovanni	7,083	7,002	14,085
76. Nebbia Carlo di Francesco, combattente	7,083	7,001	14,084
77. Piermartiri Maria Vittoria di Ettore	7,083	7,000	14,083
78. Urbini Giammario di Nilo	7,066	7,000	14,066
79. Servello Gerardo di Antonio	7,300	6,750	14,050
80. Barone Raimondo di Giovanni	7,500	6,500	14,000
81. Continenza Nino fu Giuseppe	7,083	6,850	13,933
82. Raia Giuseppe di Calogero	7,916	6,000	13,916
83. Santulli Antonio di Andrea	7,883	6,005	13,888
84. Siracusano Giovanni fu Carmelo	7,883	6,002	13,885
85. Manzo Alessandro di Ciro	7,083	6,801	13,884
86. Maccario Vittorio di Virgilio	7,383	6,500	13,883
87. Rosso Giovanni di Gaetano	7,166	6,700	13,866
88. Strazzera Pietro di Angelo	7,550	6,300	13,850
89. Galluzzi Guglielmo di Arrigo	7,300	6,501	13,801
90. Battisti Mariano di Francesco	7,250	6,550	13,800
91. Di Giorgio Giovanni di Angelo	7,250	6,501	13,751
92. Aufiero Angelo di Aurelio	7,250	6,500	13,750
93. Costrini Alberto fu Pasquale	7,216	6,500	13,716
94. De Nardo Giuseppe di Francesco, combattente	7,683	6,001	13,684
95. Cauvin Enrico di Andrea	7,083	6,600	13,683
96. Magro Giuseppe di Vito	7,166	6,502	13,668
97. Mancino Albenzio fu Raffaele	7,166	6,500	13,666
98. Scalabrino Salvatore di Ignazio	7,600	6,001	13,601
99. Rovere Lucio di Giuseppe	7,350	6,250	13,600
100. Pacenza Rosario di Matteo Renato	7,083	6,501	13,584
101. Rizzo Francesco di Francesco	7,083	6,500	13,583
102. Manfredino Vincenzo di Leopoldo	7,550	6,000	13,550
103. Poliakoff Eugenia di Nicola	7,500	6,002	13,502
104. Manocchio Mario fu Pasqualino	7,500	6,001	13,501
105. Coletta Salvatore di Giuseppe	7,500	6,000	13,500
106. Alessi Giuseppe di Onofrio	7,166	6,300	13,466
107. Versace Giosuè fu Francesco	7,233	6,200	13,433
108. Genovese Domenico fu Francesco	7,416	6,001	13,417
109. Martinelli Andrea di Domenico	7,166	6,250	13,416
110. Carbè Giuseppe di Corrado, comb.	7,383	6,000	13,383
111. Geraci Attilio di Francesco	7,366	6,000	13,366
112. Izzo Salvatore di Raffaele	7,350	6,000	13,350
113. Dulcimascolo Antonino di Calogero	7,333	6,005	13,338
114. Dusmet Decio di Francesco	7,133	6,202	13,335
115. Di Rosa Salvatore di Baldassare	7,133	6,200	13,333
116. Bona Antonio di Agostino	7,300	6,000	13,300
117. Nicosia Rosario fu Giovanni orfano di guerra	7,100	6,199	13,299
118. Vittori Umberto di Pasquale	7,266	6,004	13,270
119. De Santis Giovanni di Raffaele	7,266	6,001	13,267
120. Zampella Gennaro di Francesco	7,266	6,000	13,266
121. De Giosa Giuseppa di Oronzo	7,250	6,002	13,252
122. Diglio Nicola fu Clemente, combattente	7,250	6,001	13,251
123. De Marco Domenico di Nicola	7,250	6,000	13,250
124. Spalla Antonio di Edoardo, combattente	7,216	6,004	13,220
125. Attiani Danilo di Giuseppe	7,216	6,001	13,217
126. Dinatolo Francesco di Francesco	7,116	6,100	13,216
127. Osnato Antonino di Angelo	7,166	6,005	13,171
128. Spalletti Benito di Primo	7,166	6,003	13,169
129. Garzia Carmine di Salvatore	7,166	6,002	13,168
130. Rizzuto Carlo di Albino	7,166	6,001	13,167
131. Albanese Francesco fu Giuseppe	7,166	6,000	13,166
132. Zabbara Giuseppe di Francesco	7,133	6,001	13,134
133. Parodi Andrea di Antonio	7,133	6,000	13,133
134. Renne Leonardo Dino di Francesco	7,083	6,021	13,104
135. Zazza Marcello di Augusto	7,083	6,007	13,090
136. Capitanio Vincenzo fu Vito, orfano di servizio	7,083	6,003	13,086
137. Peraino Giulio di Antonino, combattente	7,083	6,002	13,085
138. Consoli Giuseppe fu Giovanni	7,083	6,001	13,084
139. Tortora Antonino di Francesco	7,083	6,000	13,083
140. Ciatto Lorenzo di Saverio	7,066	6,000	13,066

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Foti Mario fu Giuseppe
2. Chiarinelli Wanda di Livio
3. Mastrangeli Marcella di Amasio
4. Argento Zangara Federico Paolo di Vincenzo
5. Ferrera Cristofaro fu Emanuele
6. De Filippis Sabatino di Vincenzo
7. Chiari Antonio di Giuseppe

8. Miele Giuseppe di Francesco Saverio
9. Rizzi Mario di Pietrangelo
10. Perticati Amedeo di Severino
11. Comuniello Ester di Nicola
12. Maggio Aprile Antonio di Domenico
13. Arcara Guglielmo fu Calogero
14. Casamichele Carmelo di Salvatore
15. Ceraso Giuseppe di Armando
16. Ferrera Giacomo di Salvatore
17. Boccuni Giorgio di Raffaele
18. De Romanis Sandra di Cesare
19. Venturini Renata di Ferdinando
20. Spinella Lorenzo di Salvatore
21. De Martino Aldo di Giuseppe
22. Mele Giovanni fu Gianmaria
23. Milazzo Giovanni di Michele
24. Mileto Guido fu Alfredo
25. Barrile Antonino di Eugenio
26. Compagnone Armando fu Mario
27. Bonuomo Alessandro fu Gerardo, combattente
28. Nistri Niccolò di Ugo
29. Felli Vincenzo fu Edoardo
30. Mercuro Giuliana fu Amerigo, figlia di invalido
31. Gaeta Giovanni di Angelo
32. Santulli Antonio di Raffaele
33. Conforto Giuseppe fu Emanuele, orfano di guerra
34. Margherita Giuseppe di Carmelo
35. Criscione Angelo di Vincenzo
36. Vella Francesco Paolo di Filippo
37. Trimarchi Domenico di Gaetano
38. Alesse Sergio di Giuseppe
39. Marchetti Alessandro di Gino
40. Maffei Giacomo di Giuseppe
41. D'Istria Giuseppe fu Palmarino, combattente
42. Tagliaferri Antonio fu Pasquale
43. Sanna Francesco di Ferdinando
44. Trama Gennaro di Fortunato
45. Ciciriello Mario fu Angelo
46. Rizzo Tommaso di Francesco
47. Valentini Luigi di Francesco
48. Nutini Mario di Umberto
49. Grazini Bruno di Vittorio
50. Spadaro Salvatore di Paolo
51. De Pascale Andrea fu Carmine
52. Valore Carlo di Giuseppe
53. Troisi Michele di Alfonso
54. Marcellino Marcello di Giuseppe
55. Giordano Salvatore di Carmine
56. Di Pietro Beniamino di Francesco
57. Ursini Umberto Aurelio di Francescopaolo
58. Fuggetta Alberto fu Salvatore
59. Scopelliti Ugo fu Giuseppe
60. Borri Gilfredo di Silvio
61. Fossataro Corrado di Mario
62. Sorrentini Andrea di Leopoldo
63. Corvaglia Vinicio Ursus fu Damiano Beltrando
64. Tumino Santo di Giovanni
65. Reggi Aldo di Enrico
66. De Paolis Raul di Fernando
67. Trapani Sante Carmelo Maria di Antonino
68. Maniscalco Giuseppe fu Francesco, combattente
69. Montella Francesco di Francesco
70. Zimmatore Luigi di Giovanni
71. Primerano Aldo di Francesco
72. Daponte Antonio di Emidio
73. Tumini Enrico di Pasquale, figlio di invalido
74. Bessone Lorenzo di Francesco
75. Punzo Antonio di Giovanni
76. Nebbia Carlo di Francesco, combattente
77. Piermartiri Maria Vittoria di Ettore
78. Urbini Giammario di Nilo
79. De Nardo Giuseppe di Francesco, combattente
80. Carbè Giuseppe di Corrado, combattente
81. Nicosia Rosario fu Giovanni, orfano di guerra
82. Diglio Nicola fu Clemente, combattente
83. Spalla Antonio di Edoardo, combattente
84. Capitanio Vincenzo fu Vito, orfano per servizio
85. Peraino Giulio di Antonino, combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui sopra nell'ordine appresso indicato:

1. Servello Gerardo di Antonio
2. Barone Raimondo di Giovanni
3. Continenza Nino fu Giuseppe
4. Raia Giuseppe di Calogero
5. Santulli Antonio di Andrea
6. Siracusano Giovanni fu Carmelo
7. Manzo Alessandro di Ciro
8. Maccario Vittorio di Virgilio
9. Rosso Giovanni di Gaetano
10. Strazzera Pietro di Angelo
11. Galluzzi Guglielmo di Arrigo
12. Battisti Mariano di Francesco
13. Di Giorgio Giovanni di Angelo
14. Aufiero Angelo di Aurelio
15. Costrini Alberto fu Pasquale
16. Cauvin Enrico di Andrea
17. Magro Giuseppe di Vito
18. Mancino Albenzio fu Raffaele
19. Scalabrino Salvatore di Ignazio
20. Rovere Lucio di Giuseppe
21. Pacenza Rosario di Matteo Renato
22. Rizzo Francesco di Francesco
23. Manfredino Vincenzo di Leopoldo
24. Poliakoff Eugenia di Nicola
25. Manocchio Mario fu Pasqualino
26. Coletta Salvatore di Giuseppe
27. Alessi Giuseppe di Onofrio
28. Versace Giosuè fu Francesco
29. Genovese Domenico fu Francesco
30. Martinelli Andrea di Domenico
31. Geraci Attilio di Francesco
32. Izzo Salvatore di Raffaele
33. Dulcimascolo Antonino di Calogero
34. Dusmet Decio di Francesco
35. Di Rosa Salvatore di Baldassare
36. Bona Antonio di Agostino
37. Vittori Umberto di Pasquale
38. De Santis Giovanni di Raffaele
39. Zampella Gennaro di Francesco
40. De Giosa Giuseppa di Oronzo
41. De Marco Domenico di Nicola
42. Attiani Danilo di Giuseppe
43. Dinatolo Francesco di Francesco
44. Osnato Antonino di Angelo
45. Spalletti Benito di Primo
46. Garzia Carmine di Salvatore
47. Rizzuto Carlo di Albino
48. Albanese Francesco fu Giuseppe
49. Zabbara Giuseppe di Francesco
50. Parodi Andrea di Antonio
51. Renne Leonardo Dino di Francesco
52. Zazza Marcello di Augusto
53. Consoli Giuseppe fu Giovanni
54. Tortora Antonino di Francesco
55. Ciatto Lorenzo di Saverio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 352

(2558)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto n. 2267/3ª San. del 5 febbraio 1954, col quale venivano indetti i concorsi per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1953;

Visto il successivo decreto n. 7763/3ª San. del 10 marzo 1954, con il quale sono state stralciate dal concorso le condotte ostetriche di Piombino e Marciana Marina;

Veduti i verbali trasmessi a quest'ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno, nonchè la graduatoria delle concorrenti idonee formata dalla Commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta indicato in narrativa, così come formata dalla apposita Commissione giudicatrice:

1. Toni Roberta	punti	53,063
2. Ghini Stella	»	52,313
3. Fiaschi Bradamante	»	52,063
4. Mortola Sabina	»	50,641
5. Callotti Giovanna	»	50,250
6. Mariottini Martena	»	50,000
7. Lucchesi Angiola	»	49,875
8. Bonicoli Sirte	»	49,844
9. Arfè Ester Cordovani	»	49,828
10. Quilici Gemma	»	49,813
11. Giacomelli Renata	»	49,547
12. Dei Dea	»	49,063
13. Taccola Vally	»	48,204
14. Biagi Mirella	»	48,032
15. Pazzi Ada	»	47,329
16. Luci Libera	»	46,922
17. Bucalossi Licia	»	46,125
18. Altiero Giuseppina	»	45,000
19. Andreani Maura	»	43,688
20. Masi Siliana	»	43,375
21. Niccolai Mellini Eda	»	43,312
22. Marconcini Angiolina	»	43,188
23. Matteucci Elda	»	42,000
24. Vannucci Tamara	»	41,000
25. Valenti Vanda, precede perchè coniugata	»	40,000
26. Bacci Tamara	»	40,000
27. Ricci Florisa	»	39,969
28. Costa Rosaria	»	38,454
29. Calistri Alberta	»	38,000
30. Faccenda Neva	»	37,000
31. Salvadori Vilma	»	36,679
32. Verreschi Flaviana	»	36,219
33. Solleciti Ilia	»	36,047
34. Nannini Rina	»	35,750
35. Carmagnini Edra	»	35,727
36. Carmignani Giovanna	»	35,063

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta di Livorno (Montenero) e Portoferraio (2ª condotta) così come formata dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

1) Toni Roberta: condotta ostetrica di Livorno (Montenero);

2) Ghini Stella: condotta ostetrica di Portoferraio (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: MARFISA

(2407)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 4481 Div. 3.1 in data 3 febbraio 1955, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952;

Visto il precedente decreto n. 4481 in data 3 febbraio 1955, con cui alle vincitrici del concorso in parola vennero assegnate le condotte ostetriche indicate in ordine di preferenza;

Visto il telegramma in data 18 corrente, con cui il sindaco di Picinisco comunica che l'ostetrica Di Pofi Maria Antonietta, assegnata a quella condotta, non ha fatto pervenire domanda di accettazione nel termine stabilito;

Ritenuto che a seguito della tacita rinunzia della predetta Di Pofi Maria Antonietta, la condotta di cui trattasi deve essere assegnata all'ostetrica Giovannini Natalina di Mauro anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima:

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Giovannini Natalina di Mauro, compresa nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Picinisco.

Il sindaco di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 21 aprile 1955

Il prefetto: SCOLARO

(2316)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 702 in data 17 gennaio 1955, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Considerato che la condotta ostetrica di Marigliano, a seguito di rinuncia della vincitrice della condotta stessa Capezza Concetta, è rimasta vacante;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle candidate interpellate per l'assegnazione delle sedi suddette.

Viste le domande delle candidate con l'indicazione in ordine di preferenza, delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) De Cristofaro Maria Esterina: Marigliano;

2) Varchetta Maria: Sant'Antonio Abate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 18 aprile 1955

Il prefetto: DIANA

(2287)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 in data 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica unica di Porretta Terme, a seguito di rinuncia del dott. Orselli Edmondo (19° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che il dott. Nevola Vittorio (22° in graduatoria), ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott. Martinelli Gilberto (25° in graduatoria), avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Martinelli Gilberto è dichiarato vincitore della condotta medica unica di Porretta Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 22 aprile 1955

Il prefetto: MOCCIA

(2315)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Castel San Pietro dell'Emilia (Montecalderaro), a seguito della rinuncia del dottor Franceschini Armando (14° in graduatoria) vincitore della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori: Berti Ceroni Alfredo (20° in graduatoria), Melloni Francesco (24° in graduatoria) e Orlandini Allarmi (28° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Sileci Rosario (29° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Sileci Rosario è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel San Pietro dell'Emilia (Montecalderaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 4 maggio 1955

Il prefetto: MOCCIA

(2641)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti i decreti prefettizi n. 14025/1 e n. 14025/2 del 18 dicembre 1954, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso bandito per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1953 e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Angelo Quagliani ed assegnato alla condotta di Cappelle sul Tavo;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 14025/3 del 4 marzo 1955, con il quale veniva nominato titolare della condotta in parola il dott. Ferrucci Tullio, per rinuncia del predetto dott. Quagliani;

Considerato che la condotta di cui trattasi si è resa vacante per rinuncia anche del dott. Ferrucci Tullio;

Vista la richiesta della sede fatta in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Preso atto delle rinuncie presentate dai dottori Calderoni Emilio, Morizio Francesco, Neroni Giuseppe, Montemezzo Giuseppe, Clicco Francesco;

Considerato che il dott. Valloreo Quirino di Antonio ha chiesto di essere assegnato alla condotta di Cappelle sul Tavo;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 285;

Decreta:

Il dott. Quirino Valloreo di Antonio è nominato titolare della condotta medica di Cappelle sul Tavo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 2 aprile 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

(2313)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.